



Deliberazione n. 0001183 del 20/05/2021 - Atti U.O. S.C. Affari Legali

Oggetto: ATTI 7/2017 – : PROCEDIMENTO PENALE N. 20682/16 R.G.N.R. PENDENTE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO - SENTENZA DI ASSOLUZIONE N. 4119/2020 - RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE G.D.G. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.286,86.

IL DIRETTORE DI SC AFFARI LEGALI

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita “l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presenza d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Preso atto della deliberazione n. 761 del 30/03/2021 avente per oggetto: “Revoca della deliberazione n. 397 del 19/02/2021 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V2;

Premesso che:

- Con nota in data 26.1.2017 (conservata in atti) il dipendente G.D.G. comunicava all’Azienda di essere indagato nell’ambito del procedimento penale 20682/16 R.G.N.R. per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio chiedendo il patrocinio legale ai sensi dell’art. 25 CCNL 8.6.2000;
- L’Azienda, attivata la copertura assicurativa con la compagnia AmTrust Europ Limited, individuava nell’avv.to Andrea Dondè di Milano il legale incaricato della difesa del dipendente, dandone comunicazione al dipendente stesso che conferiva mandato per la difesa al sopraindicato professionista, ai sensi dell’art.25 1° comma CCNL 8.6.2000;
- All’esito del primo grado di giudizio, conclusosi con sentenza di condanna, il dipendente G.D.G., con nota in data 11.9.2019 (conservata in atti), comunicava all’Azienda di aver revocato l’incarico all’avv.to Dondè e di aver conferito nuovo mandato per la difesa al prof. Mario Zanchetti di Milano chiedendo all’Azienda di assumere gli oneri della difesa;
- Con nota in data 19.9.2019 l’Azienda comunicava al dipendente che, stante l’insorgere di un conflitto di interessi conseguente alla sentenza di condanna di primo grado, non avrebbe, allo stato degli atti, assunto gli oneri della difesa;
- Con nota in data 9.3.2021 (conservata in atti) il dipendente comunicava all’Azienda l’esito favorevole del secondo grado di giudizio, conclusosi con sentenza di assoluzione n. 4119/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Milano Sezione V^ penale “*per non aver commesso il fatto*” ai sensi dell’art.530 c.p.p., chiedendo contestualmente il rimborso dei costi sostenuti per la difesa nel giudizio di appello, per la parte non coperta dal rimborso riconosciuto dalla sua compagnia assicurativa, per un importo complessivo di



euro 2.286,86;

Viste le fatture quietanzate rassegnate dall'avv. Mario Zanchetti nei confronti del dipendente G.D.G. per l'attività di assistenza e difesa prestata a suo favore nel procedimento penale in oggetto (fatt. n.6EL del 7.1.2020, fatt. n. 89EL del 5.5.2020 e fatt. n. 223EL del 1.12.2020 conservate in atti) e trasmesse dal dipendente stesso, dell'ammontare complessivo di euro 22.868,57;

Dato atto che il dipendente ha ottenuto un rimborso complessivo di euro 20.581,71 da parte della sua compagnia assicurativa, corrispondente al 90% dell'importo totale fatturato dal legale, come risulta dalle quietanze rilasciate dalla stessa Compagnia assicurativa (conservate in atti);

Visto l'art. 25 2° comma del CCNL 8.6.2000 che recita: *“Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.”*

Considerato che la sentenza di assoluzione emessa nei confronti del dipendente ai sensi dell'art. 530 c.p.p. *“per non aver commesso il fatto”* determina il venir meno del conflitto di interessi con l'Azienda, trattandosi di assoluzione con formula piena;

Considerato, altresì, che l'importo complessivo di euro 2.286,86 di cui il dipendente chiede il rimborso, rientra nei limiti tariffari previsti dal sopracitato art.25 2° comma del CCNL 8.6.2000 di cui al DM.55/2014, tenuto conto dell'attività professionale svolta dal legale di fiducia del dipendente che emerge dall'istruttoria del giudizio di appello;

Ritenuto di procedere, pertanto, al rimborso a favore del dipendente G.D.G. del sopracitato importo di euro 2.286,86 mediante accredito su cedolino stipendiale;

tutto ciò premesso, propone l'adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto della sentenza di assoluzione n. 4119/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Milano Sezione V[^] penale nei confronti del dipendente G.D.G. *“per non aver commesso il fatto”* ai sensi dell'art. 530 c.p.p.,
2. di procedere, conseguentemente, al rimborso, nei confronti del dipendente G.D.G., in conformità a quanto previsto dall'art. 25 2° comma del CCNL 8.6.2000 applicabile *ratione temporis*, del sopraindicato importo di euro 2.286,86, dallo stesso pagato a favore dell'avv.to Mario Zanchetti per la propria difesa nel secondo grado di giudizio del procedimento penale in oggetto, mediante accredito nel cedolino stipendiale;



3. di dare, pertanto, mandato alla S.C. Risorse Umane di procedere all'accredito nel cedolino stipendiale del dipendente G.D.G. del sopraindicato importo onnicomprensivo di euro 2.286,86 imputando il pagamento al conto economico 3J060100 "Spese Legali per liti, conciliazioni e arbitrati" del bilancio di esercizio 2021, CDR LEG – CDC 202010401 S.C. Affari Legali c.c;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Legali Donato Vigezzi in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è affidata al medesimo in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Economico-Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 2.286,86 S	3J060100 - Spese Legali Per Liti Arbitrati e Conciliazioni	202010401	2021001204	2021

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Flavia Meneghin

Dirigente/Responsabile proponente: Donato Vigezzi

Il presente atto si compone di n. 4 pagine.